1866 — GAZZETTA UFFICIALE — № 216

DEL REGNO D'ITALIA

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		52	27	15

FIRENZE, Lunedì 6 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	21

PARTE UFFICIALE

Il numero MDCCLXXVI (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista l'istanza sporta dalla maggioranza dei contribuenti della frazione di Cassine S. Pietro, in provincia di Milano, all'oggetto di ottenere la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di cui al nº 13 dell'articolo 116 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, tra la stessa frazione ed il rimanente del comune di Cassano d'Adda;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale in data 17 novembre 1865;
Visti gli articoli 13, alinea, e 116 della legge sopracitata;
Sulla proposta del ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. A partire dal 1º gennaio 1867 la frazione di Cassine S. Pietro, in provincia di Milano, è autorizzata a tenere le proprie rendite patrimoniali e passività, come altresì le spese di cui al nº 13 dell'articolo 116 della legge sopracitata, separate dal rimanente del comune di Cassano d'Adda.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 7 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
Ricasoli.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge del 24 maggio 1863, nº 1292, colla quale fu autorizzata la spesa complessiva di lire 274,000 per la ricostruzione del ponte sul Toce al passo del Miggiandone lungo la strada nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione;
Visti i bilanci 1863, 1864, 1865 e 1866, nei quali la spesa suddetta è stata ripartita;
Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto 3 novembre 1861, nº 302;
Sulla proposizione del ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1. Al capitolo 78 del bilancio passivo dei lavori pubblici pel 1864, denominato *Strada nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione*, è autorizzata la maggiore spesa di lire tremila settecento sedici e centesimi novant'otto.
Art. 2. In compenso della maggiore spesa approvata come all'articolo precedente, è ordinata una economia di pari somma sul fondo che per l'opera medesima anzicitata trovasi stanziato al capitolo 55 del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici pel 1866.
Nella prossima riunione del Parlamento Nazionale sarà proposta la conversione in legge del presente decreto.
Il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici sono incaricati della esecuzione di questo decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.
Dato a Firenze, addì 25 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. Scialoja.
S. Jacini.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Vista la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, nº 2248;
Visto l'articolo 27 del Regio decreto 3 novembre 1861, nº 302;
Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza dell 29 giugno 1866;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Articolo unico. È autorizzata la cessione a favore di Cesare Minola di metri quadrati 7 20 di scarpa stradale lungo la strada Nazionale del Sempione pel prezzo di lire 7 50 (sette e centesimi cinquanta) ed alle condizioni risultanti dal rapporto del genio civile di Novara del 4 aprile 1866, nº 482, che vidimato dal ministro delle finanze sarà per originale inserto nel contratto da stipularsi.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*
Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. Scialoja.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Vista la legge sulle Opere pubbliche del 20 marzo 1865, nº 2248;
Visto l'art. 27 del R. decreto del 3 novembre 1861, nº 302;
Udito il parere del Consiglio di Stato in data 29 giugno 1866;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. È approvato il contratto stipulato nella sotto-prefettura di Pallanza il 25 novembre 1865, col quale le Finanze alienarono ad Ignazio Canetta tre tratti di scarpa della strada Nazionale della Svizzera in territorio di Oggebbio nella misura, al prezzo ed alle condizioni in detto atto specificati.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*
Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. Scialoja.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge 20 marzo 1865, nº 2248;
Visto l'articolo 27 del R. decreto sulla contabilità generale di Stato in data 3 novembre 1861, nº 302;
Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 20 giugno 1866;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. È autorizzata la cessione di metri quadrati 114 45 di suolo appartenente alla strada nazionale da Popoli a Pescara a favore di Adolfo Hornbostel al prezzo ed alle condizioni proposte dal Genio civile di Chieti con suo rapporto del 28 marzo 1866, che vidimato dal ministro delle finanze sarà inserto per originale nel contratto a stipularsi.
Il ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*
Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. Scialoja.

Con Reale decreto del 29 luglio 1866, il luogotenente nel 148º battaglione di guardia nazionale mobilizzata Filomena Giuseppe è dispensato dal servizio per aver dovuto portarsi sotto le armi onde soddisfare gli obblighi di leva.

Con Reale decreto del 31 luglio 1866 il sottotenente nell'84º battaglione di guardia nazionale mobilizzata Valeri Arnulfo è dispensato dal servizio per aver dovuto portarsi sotto le armi onde soddisfare gli obblighi di leva.

Con Reale decreto del 31 luglio 1866 è accettata la volontaria dimissione di Perotti Domenico, sottotenente nel 182º battaglione di guardia nazionale mobilizzata.

Con Reale decreto del 31 luglio 1866 sono rivocati e considerati come non avvenuti i precedenti Reali decreti in data 10 maggio, 7 e 24 giugno 1866 per la parte che si riferisce alla nomina nei battaglioni di guardia nazionale mobilizzata degli ufficiali sottodescritti, cioè:
Paravicini Gio. Battista, capitano nel 45º battaglione;
Lavizzari Giulio, luogotenente id.;
Bosisio Camillo, sottotenente, id.;
Del Nero Domenico, id. id.;
Fontana Giuseppe, id. id.;
Ghislanzoni Giuseppe, id. id.;
Pacca Antonio, id. nel 163º battaglione;
Paleso Giovanni, id. nel 182º id.;
Giganti Filippo, id. nel 210º id.

Con Reale decreto del 31 luglio 1866 Ruggiero Vincenzo è nominato sottotenente nel 163º battaglione di guardia nazionale mobilizzata, ed avrà ragione alla paga giornaliera per tale grado stabilita dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal giorno in cui incominciò a prestare effettivo servizio sino a quello dal quale verrà a cessarne.

Con Reale decreto del 31 luglio 1866 sono elevati a maggior grado nel 45º battaglione di guardia nazionale mobilizzata gli ufficiali e sott'ufficiali nello stesso battaglione sotto descritti, cioè:
Al grado di luogotenente:
Greco Antonio, sottotenente.
Al grado di sottotenente:
Foppoli Gio. Maria, sergente;
Pasini Giovanni, id.;
Zuvanni Giuseppe, id.
I prementovati ufficiali avranno ragione alla paga giornaliera pel rispettivo loro grado stabilita dalla tariffa (modello *A*) annessa al regolamento 24 settembre 1864 a decorrere dal 1º agosto 1866 sino al giorno in cui prestarono effettivo servizio.

S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M., con determinazione presa nell'udienza del 4 agosto 1866, sulla proposta del ministro della marina, degnavasi concedere la menzione onorevole al valor di marina al capitano Esposito Marcello comandante il brigantino nazionale *S. Porfirio* ed al padrone Mignano Vincenzo comandante il brigantino nazionale *Ippogrifo*, per avere con coraggio, abnegazione ed abilità avvicinato coi loro bastimenti il piroscafo francese *Porteur*, colto da forte temporale il 20 luglio p.º p.º nelle acque fra la Corsica e le coste della Provenza con imminente pericolo di colare a fondo, ed avere cooperato alla salvezza di dodici persone fra gli individui che ne componevano l'equipaggio.

Con Reali decreti del 21 maggio, 10 e 28 giugno e del 4, 7, 11, 14 e 18 luglio p. p., sulla proposta del ministro della pubblica istruzione si fecero le seguenti nomine e disposizioni:
De Palma Vito Leonardo, professore dell'ex liceo di Bari, messo al riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli per la pensione;
Albicini prof. cav. conte Cesare, membro della Commissione per la conservazione degli oggetti pregevoli di belle arti nelle provincie dell'Emilia, accettata la rinuncia a tale carica;
Lo Turco Gaetano, reggente applicato nella segreteria nella Regia Università di Messina, collocato in disponibilità per soppressione d'ufficio;
Caracciolo Gaetano, id. id., id. id.;
Caracciolo Giuseppe, reggente economo cassiere id., nominato reggente segretario-economo dell'Università stessa;
Coppola Salvatore, reggente applicato di 3ª classe id., nominato reggente applicato id.;
Lupo sac. Fortunato, ispettore delle scuole elementari di Sala Consilina, già sospeso da tale ufficio, definitivamente esonerato da tale carica;
Rigutini prof. Giuseppe, nominato accademico compilatore, o quotidiano, dell'Accademia della Crusca;
Tizzerio Luigi, già 1º scrittore nell'Accademia di Belle Arti di Milano, nominato ispettore economo nell'Accademia stessa;
Malesci Giov. Battista, incisore dei papiri nel Museo nazionale di Napoli, collocato in disponibilità per soppressione d'ufficio;
Masi cav. Cipriano, capo sezione nel Ministero della pubblica istruzione, collocato, in seguito a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute;
Bandiera dott. Giuseppe, cancelliere della segreteria della R. Università di Siena, collocato a riposo dietro a sua domanda e per soppressione d'ufficio;
Squarcialia Antonio, copista id., collocato in disponibilità per soppressione d'ufficio;
Franceschi dott. Francesco, applicato di 1ª classe nella segreteria dell'Università di Pisa, collocato a riposo dietro sua domanda e per soppressione d'ufficio;
Abozzi Luigi, segretario della R. Università di Sassari, collocato a riposo dietro sua domanda e per soppressione d'ufficio;
Sotgiu avv. Francesco, sottosegretario idem, nominato segretario economo dell'Università medesima;
Azara sac. avv. Raffaele, già ff. di economo-cassiere id., nominato applicato id.;
Rasino Edoardo, applicato di 4ª classe nella segreteria della R. Università di Torino, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;
Lattari Francesco, segretario-capo della segreteria della R. Università di Pavia, collocato in disponibilità per soppressione d'ufficio;
Montanari Giuseppe, segretario sostituto e protocollista nella segreteria della R. Università di Modena, collocato a riposo dietro sua domanda e per soppressione d'ufficio;
De Giovanni cav. avv. Gianquinto, prof. ordinario di diritto amministrativo nella R. Università di Pavia, trasferito collo stesso grado e qualità presso l'Università di Pisa.

Per decreto ministeriale del 31 luglio 1866 i sottodescritti sott'ufficiali dei Corpi Volontari Italiani addetti al Quartier generale del generale Garibaldi, sono promossi al grado di sottotenente nei reggimenti cui ora appartengono colle competenze dovute al loro grado dal 1º agosto prossimo continuando presso il Quartiere generale medesimo:
Mini Agostino, furiere maggiore nel 7º reggimento;
Gaspari Antonio, furiere nel 6º id.;
Bronzetti Oreste, sergente nel 1º id.;
Bertazzoni Ettore, id. nel 2º id.;
Faccioli Emilio, id. nel 5º id.
Rettifica:
Cornacchia Carzio, nominato sottotenente nel 10º reggimento, leggasi Cornacchi.

Con decreti ministeriali del 21, 25, 27 e 30 giugno e del 4, 6, 11 e 18 luglio ultimi scorsi, il ministro della pubblica istruzione ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:
Campani dottor Cesare, nominato chirurgo-dentista nel R. istituto della SS. Annunziata in Firenze;
Lapi Emilio, nominato maestro di disegno idem;
Gargano dottor Sebastiano, R. provveditore agli studi della provincia di Pesaro, incaricato

APPENDICE

CONVERSAZIONI SUL TEATRO ITALIANO.

Iffland avendo dovuto lasciare Mannheim pel bombardamento del 1796, recossi a Berlino ove quel teatro era dotato d'una sovvenzione annua di sei mila talleri ed era in onore come quelli di Amburgo, Vienna e Mannheim.

Il nostro autore-artista fece molto incontro co' suoi drammi di genere borghese e quindi il re di Prussia gli affidò la direzione del teatro. In questo secondo periodo direttoriale Iffland seguì il movimento drammatico che aveva impresso in un'altra scena il più grande scrittore della Germania Wolfango Goethe; ma pur troppo nell'interesse dell'arte lo sbagliò. — A Weimar sapete chi erano i comici? Il duca di Weimar stesso, la principessa Amelia sua moglie, il principe Costantino e il suo governatore Knebel, altre celebrità aristocratiche e letterarie, tra le quali il Goethe medesimo. « Era una scena « ideale (come si esprime Devrient), un bel fanciullo viziato, roseo e vispo vicino al povero « viaggiatore timido, vergognoso e depravato, « che cerca affannosamente la via dell'arte « nazionale sulle strade maestre di città in città. » Qui come ognun vede non si trattava più d'arte drammatica, ma di sollazzi del gran mondo, in cui tutto al più si pensava dal direttore all'ideale dell'alta estetica letteraria senza che nessuno si preoccupasse della riproduzione tecnica delle opere. — Dopo molte rappresentazioni con questi elementi, fatte nei teatri di Corte o nelle selve tra i riposi delle auliche caccie, quegl'illustri dilettanti rivolsero i loro capricci scenici al teatro greco e rappresentarono per un dato tempo *Ifigenia*, *Gli uccelli*, ecc., ma stanchi pure di queste prove sterili gli animi si rivolsero ad altro e a Goethe, preso dal ticchio della politica, conservò solo una direzione nominale *ad honorem* del teatro drammatico esercitato dai comici di professione i quali non lo vedevano mai, disdegnando egli di discendere dal suo Olimpo per istruir gli artisti e per fornirli di opere addatte alla scena.

« Solo egli cominciò a prendere una parte « più attiva (dice il Raymond) negli affari del « teatro, uscendo dalle piccole vanità letterarie quando fece rappresentare le principali « opere di Schiller. Al contatto delle ardenti « inspirazioni del poeta di *Wallenstein* lo scettico autore del *Fausto* tornò umano e generoso. La reciproca confidenza dei due poeti « andò tanto oltre che Goethe cedette al suo « giovane competitore la composizione del « dramma di *Egmont* ch'egli aveva concepita « pel primo. Schiller s'avvicinava più di lui alla « scuola d'Iffland e di Schroeder senza accettare « del tutto il *realismo* di Schroeder e il sentimentalismo borghese d'Iffland; tuttavia com'essi applicava la sua estetica al destino « umano sociale ed eroico. Goethe, per contro, « scrittore più di gusto e di squisita analisi, più « sdegnoso delle cose reali e dei caratteri storici collocava il bello nella verità suprema e « nelle altezze remote alla terra. Quanto più « Schiller s'affidava all'idea nazionale nella « scelta de' suoi temi, de' suoi eroi, de' suoi caratteri e nella forma del suo stile, altrettanto « Goethe mirava ad un concetto letterario più « libero, più universale, più cosmopolitico. Con « questi due colossi della letteratura tedesca la « scuola detta *realistica* era ferita nel cuore. » Ma l'arte drammatica asservita dall'ideale letterario dei grandi poeti non potendo seguirli nei loro voli attraverso a regioni astratte dovette soccombere in sulla via; così si vide il fenomeno che i due più grandi autori della drammatica tedesca invece di aver comunicata all'arte teatrale una vita attiva e feconda furono invece la causa della sua morte. « Ben altramente in ciò di « Molière e Shakespeare i quali, mentre dalla « scena si vedevano circoscritto l'orizzonte del « loro genio, sapevano però a loro volta colla « energia della loro mente allargarlo facendovi « entrare l'uomo e la natura al segno che riuscirono a fare del teatro un altro mondo vivente « e poetico e nello stesso tempo vero. — I due « poeti tedeschi invece ebbero ciò di comune, « che nè l'uno, nè l'altro riuscirono ad incarnare il loro pensiero nella realtà scenica e ad « immolare la loro individualità o il loro amore « della forma letteraria alle leggi della prospettiva del teatro. »

Qui sospendo le considerazioni storiche del teatro tedesco per rivolgermi a quegli autori italiani, che ben lungi dall'essere ingegni privilegiati come Schiller e Goethe si fanno un pregio di sprezzare i confini e le norme dell'arte scenica e credono di dare una prova della loro grandezza componendo drammi-romanzi, drammi-libri, che modestamente intitolano talvolta poemi drammatici per avvertir bene i loro ammiratori ch'essi sono d'ingegno troppo vasto per potersi integralmente mostrare entro il parallelogramma del palco scenico. Tutto al più hanno la bontà di assomigliarsi a Shakespeare, che faceva di tutta la storia dei Riccardi e degli Enrichi d'Inghilterra tre o quattro tragedie. Ma non sanno essi che Shakespeare scriveva i drammi per una scena, che ammetteva tali rappresentazioni più come un'accademia, che come uno spettacolo da creare illusioni di verità, e che quindi l'arte era più di concetto per comunicarsi alla fantasia, che di concerto per affascinare i sensi? Ma anche con questa considerazione, quanto più sono tecnicamente scenici i drammi di Shakespeare di certi mostri che s'intitolano p. e. *I Piagnoni e Gli arrabbiati* che sono una storia senza integrità, un romanzo senza sostanza, un dramma senza forma e tutto un libro, che non diverte e non istruisce? Questi sono i lavori che certi genii incompresi mandano fuori per la drammatica come certi maestri per la musica dell'avvenire. Che Dio scampi e liberi i nostri nepoti da un'epoca in cui la sconnessione delle idee e la stonatura de' suoni sieno gustate come concetti sublimi, come armonie divine! Ma proseguiamo la nostra scorsa storica.

È curioso che l'arte teatrale tedesca non abbia potuto liberarsi dal giogo del genio della letteratura drammatica, che gettandosi nella braccia della mediocrità. — Kotzebue fu quello che la rialzò colle sue piacevoli e facili produzioni. « Animate da un'azione rapida e ben condotta riescivano gradevoli per la loro stessa leggerezza, per l'abbondanza de' motti satirici e per un tono di festività moderna alla portata della gente di mondo. Con un'apparenza svariata nei caratteri Kotzebue popolava la scena di personaggi immaginarii e convenzionali. I suoi pretesi caratteri non erano che la personificazione di certe ridicolaggini e di certe eccentricità concepite, come si suol dire tutte d'un pezzo, astrazion fatta dall'uomo. Il procedimento consisteva per esempio nel fare ritornare di tanto in tanto una certa parola, un certo gesto, un *tic* che doveva esprimere la parte romanzesca o comica del carattere. »

Per vent'anni con questo genere il Kotzebue riuscì a dominare la scena tedesca e in Italia dal 1815 fino a che i Duval, i Melesville e gli Scribe di Francia venissero a portare la loro meno malefica influenza, il dramma e la commedia alla Kotzebue suscitarono que' barocchi tipi di primi attori sentimentali alla Ghirlanda, di guaiti brillanti alla Pisenti, di strainati ed asmatici scrittori alla Cosenza. Così addio verità ne' concepimenti delle produzioni, addio abilità nella esecuzione delle parti! Per creare una grande situazione drammatica bastava mostrare p. es. un magistrato cornuto, che lasciava il suo berretto vicino alla moglie colpevole e svenuta esclamando: *fugga il marito e resti il presidente*; per creare una scenica rappresentazione da far drizzare i capelli bastava che il *sonnambulo* del *sogno punitore*, tra una parola e l'altra che usciva da una gola cavernosa facesse sentire il russare dell'addormentato; per creare un tipo brillante da fare sbellicarsi dalle risa bastava mostrare qualche fisica imperfezione o nel scilinguagnolo, o nella gamba, o nella schiena, o dire, per esempio, *bestione* invece di *bastone*, o vestire alla grottesca con cappellacci, soprabitoni, sottovesti impossibili; ecco la letteratura e l'arte che portarono i drammi e le commedie alla Kotzebue, poichè la *Riconciliazione fraterna* e il *Saccente* non insegnavano già a noi Italiani il modo di commuovere al pianto per naturali conflitti d'affetti veri, o il modo di eccitare al riso per ridicolaggini verosimili di probabili originali, ma le *Misantropie* e i *Pentimenti* insegnavano invece a commuovere gli animi per le declamazioni esagerate e per delitti e virtù impossibili, e gli *affittaiuoli Feltkimel* insegnavano a ridere per le buffonate plateali e per burattinate.

Però mentre il genere drammatico alla Kotzebue finiva di avvilire artisti e scrittori in Italia che avevan bisogno di elevarsi al nobile vero e al bello ideale, in Germania questo genere era riescito invece, se non altro, a far discendere sino sul palco scenico la letteratura e l'arte dalle aeree regioni a cui l'avevano troppo innalzata que' sublimi ingegni che erano Schiller e Goethe.

A questo proposito (del non avere questi due poeti creata in Germania una scuola) mi piace riportare le giudiziose osservazioni del più volte citato Raymond.

« Non sarebbe forse uno degli errori della nostra epoca il credere che occorra necessariamente avere *fatta una scuola* per essere iscritto nel piccolo libro dei grandi ingegni? I pedagoghi fanno le scuole, non i poeti. D'altra parte a Schiller e Goethe sono forse mancati gl'imitatori? *Goetz di Berlichingen* e i *Masnadieri* non hanno prodotti forse una miriade di drammi cavallereschi ed atroci? Si possono imitare le prime opere della gioventù dei maestri, i quali hanno gettato il primo germe della loro aspirazione, ma non si possono poi seguire al di là di un certo periodo del loro sviluppo. Nessuno ha potuto imitare il *Wallenstein* e il *Fausto*, due capi d'opera usciti dal genio nella sua maturità. Se dunque dal punto di vista drammatico Schiller e Goethe non hanno fatto scuola, egli è perchè in quel dominio, l'influenza di Kotzebue e del teatro francese ebbero il vantaggio di essere più accessibili all'intelligenza del pubblico e segnatamente all'ingegno degli autori mediocri, che ad essi succedevano. — Alcuni scrittori veramente originali come Grillparzer, Immermann, D'Uchritz o ultimamente Halm, Otto Ludwig, Hebel e Benedix seppero rimanere tedeschi e sottrarsi all'influenza degli stranieri senza imitare Schiller e Goethe. »

OMICRON.

di reggere provvisoriamento quell' ispettorato scolastico;

Mastriani Giuseppe, professore provvisorio del corso secondario nel secondo educandato femminile di Napoli, nominato professore effettivo;

Caporale Ercole, id. id., id.;

Bastiani sac. Sante, id. id., id.;

De Mandato Alessandro, id. id., id.;

Baffi Paolo, id. id., id.;

Leibenitz Vincenzo, maestro provvisorio di lingua francese id., nominato maestro effettivo;

Holmez Giovanni, id. di lingua inglese id., id.;

Casati dottor Gaetano, secondo assistente alla scuola d'ostetricia in Milano, confermato in tale ufficio;

Cattaneo Ercole, reggente la seconda classe nel ginnasio di Sondrio, dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Lunardi dottor Cesare, nominato secondo assistente provvisorio presso l'osservatorio astronomico dell'Università di Bologna;

P. Lorenzo da Bivona, incaricato delle funzioni di direttore spirituale nel R. ginnasio di Bivona, dispensato da tale incarico;

Gargiolli dottor Carlo, nominato apprendista gratuito nella R biblioteca mediceo-laurenziana di Firenze.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare.

(Cont. e fine — V. numero 209)

Art. 265. Quando per rinvio o per appello il processo venga trasmesso al procuratore generale presso le Corti di Genova o di Ancona, la parcella delle spese di giustizia e dei diritti dovuti al consolato sarà, tosto quelle siano liquidate, spedita al procuratore generale predetto per essere unita al processo.

Art. 266. Le spese di giustizia, che a termini di legge devono essere anticipate dallo Stato, saranno intanto a vece sua anticipate dai consoli, salvo il disposto dell'articolo 155 della legge, e degli articoli 271 e 272 del presente regolamento quanto all'indennità dovuta ai capitani marittimi pel trasporto dei detenuti.

Art. 267. Devono anticiparsi dallo Stato, e per esso dai consoli, salvo il disposto degli articoli 562, 563 e 565 del Codice di procedura penale ed il rimborso dalla parte o dai condannati, a termini di legge:

1° Le indennità a testimoni, periti, interpreti, in quella somma in cui saranno tassate dal console, secondo gli usi e le esigenze del luogo;

2° Le indennità per le spese di trasferta e di soggiorno per l'istruzione dei processi;

3° Le spese di trasporto, di custodia. di sigilli, d'oggetti sequestrati;

4° Ogni altra spesa occorsa nell'istruzione dei processi, ed a cagione di essi allo scopo di ricercare, provare e punire crimini, delitti o contravvenzioni;

5° Le spese di trasporto e di mantenimento degli arrestati.

Art. 268. Per ottenere il rimborso delle spese enunciate all'articolo precedente, i consoli dovranno trasmettere un doppio della parcella annessa al processo al Ministero degli affari esteri, il quale ne promuoverà a loro favore il rimborso dal Ministero di grazia e giustizia sulla categoria delle spese di giustizia penale.

Art. 269. I consoli che, dopo aver conseguito il rimborso di spese di giustizia da essi anticipate, riuscissero a ripeterle tutte od in parte dai condannati, dovranno trasmettere le somme esatte al Ministero degli affari esteri, il quale ne farà operare il versamento nelle casse dello Stato secondo le norme in vigore.

Art. 270. Sulle somme riscosse dai condannati saranno primieramente prelevate le spese anticipate dall'erario e per esso dai consoli. L'eccedente andrà in conto dei diritti dovuti ai consolati secondo la tariffa alla legge annessa.

Art. 271. Quelle indennità, che non fossero state anticipate dai consoli a capitani marittimi pel trasporto e mantenimento dei detenuti loro consegnati, saranno pagate appena seguito l'approdo del legno e la consegna dei detenuti nello Stato, mediante mandato del procuratore generale presso le Corti di Genova o di Ancona, o di quell'altra autorità giudiziaria dello Stato, che avesse ricevuto la consegna degli inquisiti.

Art. 272. L'ammontare delle indennità, quando non sia determinato da relativi regolamenti, verrà fissato dal console secondo i giorni di viaggio, le distanze e le discipline vigenti, e risulterà dall'ordine scritto di traduzione e di consegna, che i consoli dovranno rilasciare al capitano e che questi rimetterà al procuratore generale.

Art. 273. L'ordine, di cui all'articolo precedente, indicherà pure se l'indennità sia già stata corrisposta in anticipazione in tutto o in parte dal console, e farà menzione degl'individui, dei corpi di reato e delle carte consegnate al capitano.

Art. 274. Le carte e i corpi di reato saranno rinchiusi, se possibile, in un astuccio o in un pacco chiuso e suggellato col sigillo del consolato.

CAPO V. — *Della corrispondenza.*

Art. 275. Il carteggio ufficiale coll' interno dello Stato è tenuto dai consoli unicamente col Ministero per gli affari esteri. Essi possono tuttavia scrivere direttamente:

1° Al Ministero della marina per tutto ciò che interessa la marina e la navigazione;

2° Agli uffizi compartimentali marittimi per quanto riguarda la trascrizione prescritta dal Codice di commercio degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno e di prestito a cambio marittimo;

3° Al Ministero dell'interno per le informazioni prescritte dall'art. 102;

4° Al procuratore generale presso le Corti di appello di Genova e di Ancona per ogni materia concernente l'esercizio della giurisdizione civile o penale a quelle Corti dalla legge affidato.

Art. 276. Nei casi d'urgenza, e quando l'interesse del pubblico servizio lo richiegga, è pure fatta facoltà ai consoli di corrispondere colle autorità politiche e giudiziarie delle provincie finitime.

Art. 277. Ogni altra corrispondenza ufficiale che i consoli abbiano a dirigere a dicasteri o funzionari diversi da quelli sovra nominati, deve essere spedita al Ministero degli affari esteri in piego aperto.

Art. 278. La corrispondenza ufficiale sarà scritta in lingua italiana o francese. Il ministro per gli affari esteri potrà tuttavia permettere ai consoli di seconda categoria l'uso d'altri idiomi.

Art. 279. La corrispondenza tanto spedita quanto ricevuta, sarà registrata per sunto in apposito protocollo. La spedita dovrà inoltre essere copiata letteralmente in un registro.

Art. 280. I rapporti di somma importanza o di grande urgenza saranno inviati in doppio e per due vie diverse: qualora non siavi che un mezzo di comunicazione, il secondo esemplare del rapporto si spedirà col corriere successivo.

Art. 281. I consoli non pubblicheranno in nessuna maniera le corrispondenze ed i documenti ufficiali senza l'ordine o l'autorizzazione del ministro per gli affari esteri.

CAPO VI. — *Delle attribuzioni degli agenti consolari.*

Art. 282. È proibito agli agenti consolari di subdelegare ad altri i poteri e le funzioni loro attribuite, e di nominare cancellieri o vice-agenti.

Nei casi in cui debbano allontanarsi dal luogo della loro residenza, potranno solamente, coll'assenso del console da cui dipendono, incaricare qualche persona di loro fiducia della protezione ufficiosa dei nazionali e della custodia degli archivi.

Art. 283. Gli agenti consolari nei paesi di Africa e Levante non possono accordare la protezione italiana a stranieri, se non dopo averne ottenuta espressa autorizzazione dal console del distretto.

Art. 284. Alla scadenza d'ogni trimestre sarà obbligo degli agenti consolari di comunicare al console da cui dipendono le variazioni seguite nel registro dei nazionali.

Art. 285. Venendo richiesti della trascrizione di atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, di atti di pegno o di contratti di prestito a cambio marittimo, secondo il prescritto degli articoli 287, 288 e 427 del Codice di commercio e del R. decreto del 23 dicembre 1865, gli agenti consolari trasmettono al console del distretto gli atti stessi in due copie se fatti per atto pubblico, ovvero in due esemplari se per iscrittura privata, affinchè egli provveda a termini di legge.

Art. 286. Ove non siano autorizzati ad esercitare le funzioni di ufficiali dello stato civile, secondo il disposto dell'articolo 169, gli agenti consolari si limiteranno a trasmettere al console da cui dipendono, gli atti di stato civile che loro saranno consegnati dall'autorità locale, o presentati dai nazionali residenti o di passaggio nel loro circondario, o dai comandanti di bastimenti nazionali o stranieri, dopo di averli muniti della loro legalizzazione.

Art. 287. In caso di decesso di un regio suddito o di naufragio di un legno nazionale, l'agente consolare ne darà immediato avviso al console, e si uniformerà agli ordini che nei singoli casi gli saranno trasmessi da lui.

Intanto dovrà promuovere immediatamente i provvedimenti più opportuni a soccorrere i naufraghi in pericolo ed a guarentire gli interessi dei nazionali assenti, in conformità al disposto dalle convenzioni internazionali, e, in difetto, dalle leggi od usi locali.

L'amministrazione delle successioni e la direzione delle opere occorrenti al ricupero di un legno naufragato, degli attrezzi o delle merci, non potranno essere dagli agenti consolari assunte senza l'autorizzazione preventiva del console, od apposita procura degli interessati.

Essi potranno tuttavia alienare gli oggetti caduti, nelle successioni o salvati da naufragio quando vi sia pericolo di deperimento.

Art. 288. È vietato agli agenti consolari di ricevere depositi volontari, e di concedere passavanti ai bastimenti comprati o fatti costrurre all'estero.

I fondi, valori od oggetti preziosi provenienti da successioni di nazionali, ovvero da avanzi di naufragio, che loro fossero consegnati, dovranno essere nel più breve termine possibile trasmessi al console, qualora gli eredi non siano presenti sul luogo.

Art. 289. Nei casi in cui riesca oneroso ai nazionali residenti nel circondario di un'agenzia consolare l'obbligo di portarsi al consolato per ottenere il passaporto, l'agente consolare ne farà domanda al console. I passaporti rilasciati in tali circostanze dovranno essere firmati o segnati dalle persone cui sono intestati, in presenza dell'agente consolare, il quale aggiungerà la sua firma non che la data del giorno in cui seguirà la consegna del passaporto.

Art. 290. In caso di contestazioni fra nazionali, o fra questi e stranieri, gli agenti consolari dovranno adoperarsi per comporle amichevolmente.

Art. 291. Quando si trovassero nel caso di giudicare come arbitri, a tenore della facoltà loro attribuita dalla legge, sarà obbligo degli agenti consolari di trasmettere al console del distretto copia autentica delle loro sentenze arbitrali.

Art. 292. Gli agenti consolari terranno corrispondenza ufficiale esclusivamente col console da cui dipendono e colle autorità del loro circondario, a meno che abbiano ricevuto l'autorizzazione espressa o l'ordine di scrivere in determinati casi direttamente al Ministero per gli affari esteri.

Quegli agenti consolari però che risiedono in paesi confinanti alla frontiera dello Stato dovranno informare direttamente il Ministero dell'interno e quello degli affari esteri quando la salute pubblica sia compromessa, e scrivere in caso d'urgenza alle autorità amministrative e giudiziarie delle provincie finitime, se il console da cui dipendono risiede ad una lontananza dal Regno maggiore che non lo sia il luogo di loro residenza.

Art. 293. La corrispondenza ufficiale spedita dagli agenti consolari si avrà a copiare in apposito registro; quella che essi riceveranno dovrà essere diligentemente custodita.

Art. 294. Le norme prescritte dal presente regolamento ai consoli nell'esercizio delle loro fuzioni si hanno pure ad osservare dagli agenti consolari nell'esercizio delle facoltà che loro sono dalla legge attribuite, o vengono loro delegate dai consoli.

TITOLO TERZO
DELLA TARIFFA E DELLA CONTABILITÀ

CAPO I. — *Della tariffa.*

Art. 295. Nei casi di dubbio circa l'applicazione ad un atto piuttosto di uno che di altro articolo della tariffa, sarà obbligo dei consoli di esigere la tassa meno elevata, e di farne rapporto al Ministero degli affari esteri.

Art. 296. In ogni atto o copia di esso si dovrà indicare la tassa percetta, l'articolo di tariffa applicato, ed il numero sotto cui la percezione fu inscritta a registro.

I consoli dovranno inoltre rilasciare ai capitani o padroni della marina mercantile un conto da essi vidimato, nel quale saranno distintamente descritti i diritti percetti a tenore della tariffa, e le spese che per avventura siano state anticipate per conto del capitano o padrone.

Art. 297. Nei luoghi nei quali la moneta italiana, ovvero quella legalmente ad essa assimilata, è ricevuta correntemente nelle transazioni commerciali, i diritti fissati dalla tariffa potranno essere riscossi in moneta italiana, od in moneta locale. Il ragguaglio tra la moneta italiana e la locale sarà determinato in modo fisso con decreto consolare.

Nei luoghi nei quali non ha corso la moneta italiana, i diritti saranno esatti in moneta locale. Il tasso di conversione della moneta italiana in moneta locale sarà in tal caso stabilito dal console, con apposito decreto, al principio di ogni trimestre, in base alla media ufficiale del corso avveratosi nel trimestre precedente.

Il decreto del console, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, sarà comunicato agli agenti consolari, perchè abbiano ad osservarlo, e dovrà inoltre essere trasmesso in copia al Ministero degli affari esteri, ed affisso in ogni ufficio consolare accanto alla tariffa.

Art. 298. Il tonnellaggio dei bastimenti mercantili per la percezione dei diritti sarà desunto dall'atto di nazionalità.

Le frazioni di tonnellata saranno computate come intiere tonnellate, se sono maggiori della metà: ove siano minori, non se ne terrà conto.

Art. 299. La patente di sanità sarà dai consoli rilasciata o vidimata gratuitamente, o col pagamento della tassa fissata pei legni nazionali, ai bastimenti stranieri appartenenti a Stati, dai quali sia concessa la reciprocità di trattamento ai bastimenti italiani.

Art. 300. La legalizzazione dei certificati di vita rilasciati da autorità estere alle persone godenti di una pensione sull'erario dello Stato non eccedente le lire 500 annue, sarà fatta dai consoli gratuitamente.

Art. 301. Il diritto fisso per gli atti di deposito sarà percetto al momento in cui il deposito verrà effettuato. Ove però si tratti di depositi contemplati all'art. 113, tanto il diritto fisso, quanto il diritto proporzionale, saranno solamente riscossi quando il deposito venga ritirato.

Art. 302. Così l'indennità di trasferta, come quella di soggiorno non saranno pagate dallo Stato se non quando la trasferta od il soggiorno siano necessari per l'accertamento di un reato o per l'istruzione di un processo.

In tutti gli altri casi tali indennità dovranno essere anticipate dagli interessati.

Art. 303. I consoli potranno esigere il deposito preventivo dei diritti dovuti a tenore della tariffa per gli atti di cui sieno richiesti.

Questa disposizione però non è applicabile ai diritti assegnati ai consolati in materia penale, la di cui riscossione avrà soltanto luogo successivamente alla condanna, secondo le norme in vigore e le disposizioni di cui negli articoli 262, 263 e 270.

CAPO II. — *Del modo di tenere la contabilità.*

Art. 304. Oltre i registri speciali prescritti dagli art. 79 e 101 del presente regolamento, dovranno i consoli tenere due registri generali per la contabilità del proprio ufficio: l'uno per le spese rimborsabili dallo Stato, l'altro per i diritti esatti.

Le spese e le percezioni saranno inscritte per ordine di data e per articoli. Quelle tuttavia, per le quali si tenga apposito registro, saranno soltanto enunciate complessivamente alla fine di ogni trimestre.

Ogni inscrizione a registro dovrà portare un numero, che comincierà dal 1° gennaio, e finirà col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 305. Ad ogni articolo di percezione si dovrà inoltre enunciare sommariamente l'atto da cui derivò, il nome e cognome del richiedente, e l'articolo della tariffa stato applicato. Ove poi si tratti di atti che abbiano dato luogo a diritto proporzionale, si dovrà anche indicare in termini chiari la base su cui il diritto stesso fu liquidato.

Gli atti, che saranno stati spediti gratuitamente, dovranno pure essere inscritti a registro con indicazione del motivo per cui si accordò l'esenzione di tassa.

Art. 306. Nel registro dei diritti esatti non dovranno essere inscritti i diritti dovuti al consolato per gli atti di giurisdizione penale, a meno che siano stati realmente riscossi dal console.

Nel caso in cui questi diritti fossero nello Stato esatti a diligenza degli agenti demaniali, essi saranno trasmessi al Ministero per gli affari esteri, che ne darà avviso al console, e ne ordinerà il versamento a mani del procuratore di lui. Dietro questo avviso il console inscriverà quei diritti negli stati di percezione del trimestre in corso.

Art. 307. Alla fine di ogni trimestre dovranno i consoli spedire al Ministero degli affari esteri uno stato delle spese rimborsabili eseguite nel corso del trimestre, ed un altro stato di tutte le percezioni fatte nello stesso periodo di tempo. Questi due stati saranno letteralmente copiati dai registri di cui all'art. 304, e firmati dal console.

Tuttavia il Ministero per gli affari esteri, in casi eccezionali, potrà permettere ai consoli che ne facciano domanda, di trasmettere gli stati stessi solamente di semestre, in semestre od anche di anno in anno.

Art. 308. Lo stato delle spese rimborsabili dovrà essere accompagnato da altrettante note distinte quanti sono gli articoli del bilancio passivo sui quali esse devono venir rimborsate. Ogni nota dovrà avere a corredo, ove sia possibile, le ricevute relative, essere firmata dal console, ed, ove occorra, contenere il ragguaglio della moneta locale colla moneta italiana.

In caso di spesa non contemplata nominativamente dall'articolo 14 della legge, la quale però sia stata autorizzata dal Ministero per gli affari esteri, i consoli dovranno unire a corredo una copia od estratto del dispaccio relativo.

Art. 309. Ogni console dovrà trasmettere collo stato delle somme esatte una tabella da cui appaia la ripartizione fattane a termini dell'articolo 6 della legge, non che uno stato dei movimenti di entrata e di uscita dei bastimenti nazionali mercantili, che approdarono nelle rade o nei porti del distretto.

Art. 310. Le percezioni e le spese rimborsabili fatte dagli agenti consolari saranno inscritte in appositi stati da trasmettersi al console da cui rispettivamente dipendono. Questi le trascriverà in calce a quelle riflettenti il proprio ufficio sugli stati di cui all'articolo 307.

Art. 311. Qualora nel corso del trimestre non siano seguite percezioni, i consoli ne faranno risultare mediante apposito certificato che spediranno al Ministero degli affari esteri.

Art. 312. La trasmissione degli stati di cui all'articolo 307, si farà dai consoli nel primo trimestre successivo a quel periodo di tempo a cui si riferisce la contabilità.

Art. 313. Oltre gli stati di contabilità trimestrale, i consoli alla fine di ogni anno invieranno uno stato ricapitolativo e conciso di tutte le percezioni e spese avvenute nell'anno.

In detto stato saranno poste a confronto le percezioni e le spese fatte nell'anno precedente, ed in una colonna in margine si indicheranno sommariamente i motivi dell'aumento o diminuzione.

Art. 314. Gli stati di contabilità attiva e passiva spediti dai consoli saranno esaminati, ed, ove d'uopo, rettificati negli uffici del Ministero per gli affari esteri, e verranno poscia sottoposti alla verificazione della Corte dei conti.

I consoli saranno informati delle rettificazioni operate negli stati da essi spediti. Quando poi gli stati siano verificati ed approvati dalla Corte dei conti, si darà caricamento ai consoli della somma accertata a loro debito, e sarà spedito a loro favore un mandato pel pagamento delle spese ammesse a rimborso.

Art. 315. I consoli sono risponsabili verso il Governo della parte devoluta all'erario sui prodotti consolari degli uffici da essi dipendenti.

Art. 316. Pel pagamento dei prodotti consolari dovuti all'erario, e per l'incasso delle somme dovute dal Governo a titolo d'indennità o di rimborso, ed altresì per l'esazione delllo stipendio ed assegnamento loro fissati, i consoli dovranno nominare un procuratore speciale residente nel Regno.

La procura sarà conforme all'annesso modello E, e verrà trasmessa al Ministero per gli affari esteri.

Art. 317. I procuratori nominati saranno, a diligenza del Ministero per gli affari esteri, avvisati della somma di cui in ogni trimestre si sarà dato caricamento ai consoli da essi rappresentati per prodotti consolari, e dai mandati a loro favore spediti per rimborso di spese.

Appena ricevuto l'avviso sarà obbligo dei consoli, e, per essi, dei loro procuratori, di effettuare il pagamento delle somme loro addebitate.

Art. 318. Il versamento dei prodotti consolari spettanti all'erario, ed il pagamento dei mandati riflettenti le spese rimborsabili, lo stipendio e l'assegnamento dei consoli, potranno farsi in qualunque delle tesorerie dello Stato.

La quitanza, spedita dalla tesoreria pel versamento dei prodotti, dovrà essere trasmessa al Ministero per gli affari esteri, il quale rilascierà una controricevuta a scarico dei procuratori.

Art. 319. Sarà corrisposta ai consoli una provvigione dell'1 1/2 per 0/0 sui proventi consolari che faranno versare nelle casse erariali e sulle spese che pagheranno per conto dello Stato nel luogo di loro residenza.

Art. 320. Negli stati di percezione non avrà a figurare alcuna somma che non sia un prodotto del consolato, ed in quelli delle spese si iscriveranno le sole contemplate dall'articolo 14 della legge.

Ogni altra somma esatta o spesa dai consoli per ordine del Ministero, dovrà figurare in conto a parte, ed i consoli potranno domandarne la liquidazione in qualunque epoca del trimestre.

Art. 321. È proibito ai consoli di spiccare cambiali a carico del Governo, anche trattandosi di ottenere il pagamento di spese state liquidate ed ammesse a rimborso.

Art. 322. Ogni contabilità che si riferisca all'esazione di diritti spettanti alla cassa degli invalidi della marina mercantile od all'amministrazione della marina, ovvero che abbia per oggetto spese fatte dai consoli dietro ordine del Ministero della marina o nell'interesse di marinai, sarà discussa e trattata in corrispondenza diretta col Ministero della marina.

Art. 323. Le norme per l'applicazione della tariffa e per la tenuta della contabilità prescritte ai consoli nel presente titolo si osserveranno anche dagli agenti consolari.

Disposizioni generali.

Art. 324. Tutti gli atti fatti dai consoli, dai vice-consoli e dagli agenti consolari dovranno essere muniti del sigillo dell'ufficio.

Il Ministero degli affari esteri provvederà ad ogni ufficio il sigillo collo stemma reale.

Art. 325. Per l'inalberamento della bandiera e pel collocamento dello stemma nazionale, i consoli avranno ad uniformarsi a quanto è stabilito dai trattati o dalle convenzioni; in difetto poi di trattati o di convenzioni essi seguiranno gli usi del paese e la pratica degli altri consolati stranieri.

Art. 326. Salvo il disposto dall'articolo 31 della legge pei registri dello stato civile i registri prescritti dagli articoli 115, 209 e 304 del presente regolamento, e quello a cui accenna l'ultimo capoverso dell'articolo 85 della legge, saranno ad ogni foglietto numerati e segnati dal console. Nell'ultimo foglietto di detti registri si farà inoltre menzione, in tutte lettere, del numero dei fogli dei registri stessi.

A cura del Ministero degli affari esteri saranno diramati modelli per norma dei consoli nella tenuta dei principali registri e nella spedizione degli stati.

Art. 327. La divisa degli ufficiali consolari è determinata dal ministro per gli affari esteri con apposito decreto.

Ogni ufficiale consolare di 1° categoria deve esserne provveduto.

Firenze, 7 giugno 1866.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
Ministro per gli affari esteri
A. LA MARMORA.

(Vedi le tavole nell'annesso supplemento).

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

La comunicazioni postali tra l'Austria e la Svizzera essendo state ripristinate, si previene il pubblico che le corrispondenze da e per le provincie venete tuttora occupate dall'Austria, possono nuovamente aver corso per la via di Svizzera.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si scrive da Londra il 2 agosto:

I disordini avvenuti negli ultimi *meetings* riformisti non si hanno a deplorare in quello dell'Agricultural Hall, il 30 luglio, presieduto da Beales. I disordini del *meeting* di Hyde Park si rinnovarono meno gravi, ma con persistenza il 24 e il 25, e fu giuocoforza chiamare la polizia ed i soldati di guardia per sorvegliare le radunate. La lega riformista aveva da prima fatto conoscere la intenzione di convocare il *meeting* di lunedì scorso in Victoria Park; ma il segretario della lega Howell ricevè da Manners un messaggio verbale nel quale era informato che il Governo considera quel luogo un parco reale. Il quale avviso equivaleva alla proibizione di tenervi radunate popolari. Apparisce dalle dichiarazioni del Ministero che il Governo considera impossibile di autorizzare quelle riunioni nei parchi reali. Nella seduta tenuta nella Camera dei lords il 24 luglio, lord Derby e lord Granville si sono messi d'accordo per affermare il diritto della Corona per questo.

Il ministro dell'interno ha ricordato nella Camera dei Comuni che nel 1855, nei disordini avvenuti per il riposo della domenica, i giureconsulti non temerono di affermare il diritto di serrare le porte de' parchi reali ed escluderne il pubblico.

Erano stati presi tutti i provvedimenti perchè non nascessero tristi conseguenze dal *meeting* di lunedì scorso; la lega riformista aveva attaccati degli avvisi in tutte le vie per annunciare che il Comitato di quella associazione, dopo essersi inteso col Ministero dell'interno, invitava gli amici della riforma ad astenersi da ogni manifestazione fino a lunedì 30 luglio, e che allora avrebbe luogo un gran *meeting* in Hyde Park, autorizzato dal Governo. Questa notizia era falsa e il Ministero la fece smentire officialmente in tutti i giornali il 26 luglio. Nello stesso tempo fu chiamato da Houslaw a Buchingham Palace il 14° reggimento degli ussari, e le truppe del campo di Aldershot ebbero ordine di tenersi pronte all'occorrenza. Non ha fatto bisogno fortunatamente di ricorrere alla forza armata, e la lega riformista avendo rinunciato al progetto di adunare il *meeting* in Hyde Park non è nato disordine alcuno in Agricultural Hall.

Il 27 luglio è giunta a Londra la notizia che era terminata la collocazione della gomena transatlantica. Gli errori delle precedenti imprese avevano fatto incredulo il pubblico; per cui la felice riuscita di questa è stata accolta con gioja unanime. Quando Childers disse alla Camera che il primo telegramma trasmesso era giunto alla sua destinazione risuonò una salva di applausi. « Per lungo tempo, dice il *Times*, i popoli del mondo civile vissero disparati e indipendenti gli uni dagli altri; ma oggi tra noi e l'America, per esempio, sparisce l'idea dell'isolamento. Il mondo intero sarà una vasta città: ecco l'avvenire che ci apre la nostra grande vittoria sulla natura. »

Qui tutti parlano della gomena transatlantica. Le domande per la trasmissione dei telegrammi sono già tante che bisogna stabilire un prezzo elevatissimo perchè sul principio non siano troppo frequenti.

PRUSSIA. — La *Provinzal Korrespondenz* del 1° scrive così:

Nella importante posizione che occupa l'imperator Napoleone non ha cercato nulla per sè, tranne la fama e il merito di rendere efficacemente utile la sua grande reputazione per la pace. Ha potuto completar l'opera da lui incominciata agevolando la libertà e l'unità d'Italia. Lo stesso spirito che lo indusse a creare quell'opera lo spinse a stender la mano alla Prussia per porre le basi sicure dell'unità germanica.

La posizione finanziaria della Prussia è oltre ogni dire favorevole, e così è stato possibile di pagare immediatamente tutte le forniture dell'esercito. Non sarà necessario un imprestito per coprire le spese della guerra. Probabilmente basterà un provvedimento finanziario temporaneo per sopperire agli obblighi che lo Stato ha incontrati verso il paese. Il futuro assettamento dell'amministrazione in quei paesi che debbono divenire prussiani sarà argomento di serie meditazioni. Nello stesso tempo sono state sospese tutte le misure per esigere la contribuzione forzata di 25 milioni. Le ulteriori risoluzioni del governo sono che probabilmente Francoforte sarà incorporata alla Prussia.

— La *Havas* ha da Berlino 2 agosto:

La *Nord Deut. Zeit.* parlando delle spiegazioni che dovrà dare il discorso del Trono riguardo ai cambiamenti territoriali nella Germania settentrionale mette in rilievo il diritto incontestabile che spetta alla Prussia in forza del diritto delle genti di incorporare gli Stati vinti.

Anche le considerazioni politiche stanno a favore di una incorporazione; le relazioni federali con sovrani ostili alla Prussia mentre sono discordi coi rappresentanti del loro proprio paese non presenterebbero nissuna probabilità di durata.

Gli intrighi continui dei sovrani espulsi a favore di un Congresso trovano un caldo appoggio negli agenti di una potenza del Nord.

Questi intrighi non otterrebbero alcun successo in Francia.

La stessa *Nord Deut. Zeit.* dice che l'imperatore Napoleone non sarebbe troppo favorevole all'idea di un Congresso.

Egli crede molto bene che un Congresso diretto contro i successi ottenuti dalla Prussia provocherebbe gravi complicazioni in Europa.

Il contegno dell'imperatore dei Francesi sarebbe informato al profondo convincimento che l'amicizia di una Prussia potente è di un gran prezzo per la Francia.

— Il *Monitore Prussiano* respinge come calunniosa e priva di ogni fondamento la voce sparsa dalla *Gazzetta di Baviera* che dopo il 29 luglio, in onta alle condizioni dell'armistizio, l'esercito prussiano abbia continuato ad avanzarsi in Baviera facendo subire dappertutto alle truppe bavaresi delle perdite rilevanti.

L'armistizio stato conchiuso il 28 luglio a Nikolsbourg col signor Von der Pfordten stipula quanto segue:

Art. 1. Tra le forze prussiane e bavaresi è conchiuso un armistizio di tre settimane che comincia dal giorno 2 agosto.

Art. 2. I particolari militari dell'armistizio, e la linea di demarcazione fra i due eserciti saranno fissati dai rispettivi comandanti in capo sulla base dell'*uti possidetis* militare.

Per conseguenza il *Monitore Prussiano* dichiara che non poteva punto essere messo in

dubbio il diritto dei Prussiani di avanzare e di continuare a combattere fino al 2 agosto o fino a che fosse fissata la linea di demarcazione.

— La stessa *Agenzia Havas* ha da Berlino alla stessa data che il conte Bismarck ha invitati i rappresentanti degli Stati della Germania meridionale a portarsi a Berlino per assistere alle trattative di pace.

— Si legge nel *Monitore Prussiano:*

Per combattere le tendenze di una parte della stampa, la quale dando una falsa interpretazione ai preliminari di pace del 26 luglio cerca alterare lo scopo del Governo riguardo alla nuova organizzazione della Germania, siamo autorizzati a pubblicare l'articolo 2 di questi preliminari, così concepito:

« Art. 2. S. M. l'imperatore d'Austria riconosce la dissoluzione della vecchia Confederazione tedesca, e presta il suo assenso ad una nuova organizzazione della Germania senza la partecipazione dell'Impero d'Austria.

« In pari tempo S. M. promette di riconoscere l'unione più ristretta che S. M. il Re di Prussia formerà al nord della linea del Meno, e dichiara acconsentire a che gli Stati tedeschi posti al sud di questa linea costituiscano una unione, i cui legami nazionali colla unione del nord saranno riservati ad un accordo ulteriore da prendersi fra le due unioni. »

Questo articolo concorda esattamente colle proposte di mediazione state raccomandate il 14 luglio dalla Francia, proposte che l'Austria ha fin d'allora accettate; esse erano così concepite:

« L'Austria riconoscerà la dissoluzione della vecchia Confederazione tedesca, e non si opporrà ad una nuova organizzazione della Germania, della quale essa non formerà parte.

« La Prussia costituirà una unione della Germania settentrionale comprendendovi tutti gli Stati della linea del Meno; essa sarà rivestita del comando delle forze militari di questi Stati.

« Gli Stati tedeschi situati al sud del Meno, saranno liberi di formare fra loro una unione della Germania del sud, unione che avrà una esistenza internazionale indipendente.

« I vincoli nazionali fra l'unione del nord e quella del sud saranno liberamente regolati di comune accordo. »

Queste disposizioni provano che l'Austria ha acconsentito a lasciare che la Germania si riorganizzi senza ostacoli, e senza prendervi parte essa stessa, e che l'insinuazione che l'Impero austriaco prenderebbe parte alla unione del sud è così poco fondata, come lo è quella giusta la quale la linea del Meno distruggerebbe i vincoli nazionali naturali fra il settentrione ed il mezzodì della Germania.

TURCHIA. — Si scrive da Costantinopoli al *Pays*:

Mehemet-Djemil pascià, già ambasciatore della Porta in Francia, è stato nominato membro del gran Consiglio. Questa nomina ha fatto tacere le voci che correvano sul ritorno di Djemil a Parigi.

La popolazione di Galata si è profondamente commossa per la pubblicazione stata fatta dalla *Turchia*, organo ufficiale del Governo ottomano, di un articolo nel quale è detto che la Porta per uscire dai suoi imbarazzi finanziari non ha che tre mezzi:

Una nuova emissione del 5 per cento, oppure creare una nuova carta monetata, o sospendere i suoi pagamenti.

Come questi mezzi sono tutti ruinosi, l'articolo della *Turchia* ha prodotto immediatamente un ribasso di due piastre.

GRECIA. — Si scrive da Atene il 14 (26) luglio:

Sono stati licenziati per misura economica moltissimi funzionari ed impiegati nei diversi rami della pubblica amministrazione, e nei dipartimenti dei Ministeri; si porta fino a 430 il loro numero, e si calcola a 300 mila dramme l'economia che ne risulterà.

Il patriarcato di Costantinopoli ha riconosciuta legittima l'unione della Chiesa jonica colla ellenica.

Si segnalano dappertutto atti di brigantaggio, furti, incendii, e tutto questo in onta alle misure state prese dall'autorità.

Nelle acque di Sira si sono visti pirati.

Le autorità di Corfù non essendo state avvertite dell'arrivo del Re non si trovarono allo scalo per ricevere S. M.

AMERICA. — Sono tre le Compagnie che hanno la rete alla quale deve unirsi la linea telegrafica partita d'Inghilterra Si chiamano Compagnia della Unione Occidentale, Compagnia degli Stati Uniti e Compagnia Americana. La prima ha un capitale di 22,000,000 di dollari, ed ha una rete di 44,000 miglia; la seconda con un capitale di 6,000,000 di dollari, ha 16,000 miglia; finalmente la terza che ha emesse le azioni fino alla concorrenza di 4,000,000 di dollari possiede nonostante una rete di 30,000 miglia.

Da queste cifre apparisce che la Compagnia Americana ha emesso sette volte meno azioni delle sue rivali, benchè le sue linee telegrafiche si estendano quanto la metà della intera rete delle due altre.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Consiglio comunale della città di Lonigo (Vicenza) ha voluto iniziare il corso delle sue sedute dopo la liberazione, votando sopra patriottica iniziativa di quella Congregazione municipale un'offerta di lire 10,000 al Governo nazionale, oltre varii premii ai militi del comune che si segnalassero o rimanessero feriti nelle file dell'esercito italiano.

L'onorevole Antonio Mordini, commissario del Re a Vicenza, in nome del Governo ringraziò dell'atto generoso il liberale Municipio.

Comitato fiorentino di soccorso ai feriti in guerra (1ª sezione). — Oblazioni della colonia italiana a Beyrut per soccorso ai feriti in guerra, raccolte nel Consolato generale d'Italia in Siria e dipendenze;

Oddone Degresti, lire 100 — Pestalozza fratelli 100 — Andrea Deodato 20 — Giorgio e Domenico Marcopoli, 250 — Giacomo Altina, 20 — Pietro Beraud, 20 — P. Giuseppe Raciti, 20 — Maurizio Artuffi, 20 — Luigi Zalum, 100 — A. D. Pascoli, 20 — Matteo di Andrea, 10 — Corrado Allocchi, 20 — Nabibe Danden, 10 — Federico Mochi, 10 — Roccia Giacomo, 5 — Rossi Angelo, 5 — Stefano Mutti, 3 — Gaudur Balsul, 30 — Giorgio Balsul, 10 — Fadul Balsul, 10 — Michele Dana, 30 — Mograti e fratello, 10 — Bosi Giovanni, 10 — Aron Jedid Levi e figli, 5 — Giuseppe Malsad, 50 — Jacoub Comati e figli, 30 — N. Pedroni, 5 — A. N. Schad, 5 — L. Belloni, 5 — Schaball frères, 20 — G. Crolla, 10 — I. Abouelafie, 3 — Dana frères, 10 — G. Parodi, 30 — Pasquale Bozzo, 5 — Giovanna Trouget, 4 — Saki Coen, 3 — Dott. Alessandro Medana, 100 — Sesto Stefani, 5 — Vari obblatori, 21 — Abdalla Nassad, 20 — Totale lire 1,165.

Il segretario C. T. CIACCHI.

— Il municipio di Anzola (Bologna) nella sua tornata del 27 luglio p. p. prese la seguente deliberazione:

Premio di L. 200 pei soldati o volontarii del comune, che prendessero in campo una bandiera nemica.

Premio di L. 100 pei fregiati della medaglia d'oro al valor militare.

Premio di L. 50 pei fregiati della medaglia d'argento al valor militare.

Pensione annua dalle L. 50 alle 100 alle povere famiglie dei morti sul campo, o resi inabili per riportate ferite.

Sussidio di L. 10 mensili per ognuna delle famiglie cui la chiamata de'contingenti militari ha recato grave danno.

— Il Consiglio comunale di Caltavuturo (Termini) ha deliberato un premio di L. 300 per quel soldato nativo di esso comune che toglierà una bandiera al nemico, o pianterà l'italiana su d'una delle fortezze finora occupate da lui; di L. 500 per chi rimanesse, a causa di ferite, inabile al lavoro; e una sovvenzione di L. 300 alle famiglie povere di chi cadesse in battaglia.

— Il Consiglio comunale di Altavilla Milicia (Termini) ha destinato L. 200 per ognuno dei militari del comune che prenderà una bandiera al nemico, o riporterà la medaglia al valor militare.

— Il Consiglio comunale di Polizzi (Cefalù) ha deliberato un premio di L. 300 per qualunque soldato del comune che toglierà una bandiera al nemico o che otterrà la medaglia al valor militare; di L. 200 per chi acquistasse la medaglia d'argento; di L. 300 per chi resterà mutilato in battaglia; e un sussidio in egual cifra per la famiglia di chi rimanesse vittima sul campo.

— Il Consiglio comunale di Bompietro (Cefalù) nella seduta straordinaria del 21 luglio 1866 ha deliberato che si accordi un sussidio di L. 100 a quel soldato nativo del detto comune che si distinguesse nella guerra nazionale, e nel caso venisse a morire sul campo nell'atto della sua bravura, il detto sussidio rimane deliberato in vantaggio della di lui famiglia, in primo grado di parentela.

— Leggesi nel *Giorn. della Marina:*

Giunsero al Ministero notizie della piro-corvetta *Magenta* in dato 10 giugno da Saigon.

Essa era arrivata in quel porto il 4 giugno dopo una navigazione da Singapore di giorni 9 quasi sempre con calma perfetta di vento e mare.

Tutti a bordo godevano perfetta salute e la piro-corvetta si disponeva a partire per Yokohama nel Giappone il giorno dopo 11 giugno.

— Bedonia (Borgotaro), patriottica in ogni tempo, ha mandato al Comitato della provincia di Parma pei soccorsi ai militari feriti e malati in tempo di guerra chilogrammi settantacinque tra filaccie, bende e compresse e lire duecento settanta. Si stanno ancora raccogliendo pannilini e danari, tutti, e non ultimo il clero, hanno contribuito a quest'opera pietosa e civile.

— La Congregazione di carità di Piegaro (Orvieto) nel 21 giugno deliberò di erogare una somma di lire 160 a vantaggio dei militari di quel comune che si distingueranno per fatti di valore, ed un sussidio alle famiglie povere che si trovassero danneggiate per la morte di qualcuno dei medesimi.

— Il Consiglio comunale di Fossato di Vico (Fuligno) con deliberazione 16 giugno stabilì premii di lire 200 al milite di quel comune che sarà decorato della medaglia d'oro e di lire 100 a chi avrà la medaglia d'argento.

— Il Comitato di soccorso alle famiglie povere dei soldati, volontari e delle guardie nazionali mobilizzate del comune di Massa Marittima (Grosseto) che funziona fin dal 25 maggio sotto la presidenza dell'avvocato Giovanni Falusi, ha raccolto dalla carità cittadina, in contanti ed oggetti lire 1,100 circa, comprese lire 289 42 di nº 4 recite della Società filodrammatica massetana, e non calcolate altre lire 350 circa elargite dal municipio di Massa, non ancora riscosse.

Il Comitato suddetto ha pure diramato lettere ai principali possidenti perchè si diano cura di far concorrere all'impresa filantropica anche le famiglie coloniche da loro dipendenti, impegnandole a fare offerte in frumento, e già alcuni s'impegnarono con tutto lo zelo, fra cui sono da rammentarsi con lode le agenzie dei reali possessi e della signora contessa Moris Orlandini.

Il Comitato ha distribuito per oltre lire 350 in tanti sussidi direttamente a 105 volontari nell'atto di loro partenza da Massa, cumulando questa somma con altre disposte per lo stesso scopo dalla Società unitaria, ed ha distribuito sussidi per oltre lire 230 alle famiglie più bisognose dei volontari, soldati e guardie nazionali.

— Ricaviamo dall'*Osservatore Romano* i seguenti dati intorno alla popolazione di Roma nel 1866:

Secondo la statistica pubblicata per ordine del Vicariato di Roma, la popolazione totale di questa capitale, alla Pasqua dell'anno corrente 1866 ascendeva a 210,701 anime: il che forma un aumento di 3,363 sulla popolazione della Pasqua antecedente, e di 30,749 su quella del 1861.

Questa popolazione era divisa in 41,789 famiglie, in 102,514 maschi e 97,494 femmine; per cui li numero di queste è inferiore di 4,018 al numero di quelli. Il numero degli impuberi era di 45,903, quello dei celibi 64,851: i coniugati ascendevano a 63,313, ed i vedovi a 16,285, i sacerdoti e cherici a 1,476, i religiosi a 2,833, e le religiose a 2,169: i militari a 5,206, i condannati ristretti nei luoghi di reclusione in Roma, a 454, gli ebrei a 4,567, e gli eterodossi a 429.

La popolazione di Roma è divisa in 54 parrocchie, comprese quelle dei dintorni della città, e di esse la più numerosa è quella di Sant'Andrea delle Fratte, avendo sotto di sè 6,367 anime.

Dalla Pasqua del 1865 alla Pasqua del 1866, i nati sono stati 5,262, di cui 2,713 maschi e 2,549 femmine: i morti sono stati 4,997 di cui 2,703 maschi e 2,294 femmine: per cui il numero dei nati è stato superiore a quello dei morti, per 262.

Riguardo all'età, 146 individui contavano dai 90 ai 100 anni, e di essi 88 erano femmine e 58 maschi. Fra i morti, gli arrivati all'età dai 90 ai 100 anni sono stati 73 uomini e 20 donne. Dalla Pasqua del 1865 a quella del 1866 il numero maggiore dei morti è stato nel mese di gennaio, durante il quale è salito a 553; ed il numero minore è stato nel mese di aprile 1865, nel quale i morti sono stati 228. Fra i 4,997 morti durante l'anno, 1,360 sono stati fanciulli da uno a sette anni. Rapporto alla popolazione i morti sono stati 24, 98 il 100 per 1000.

Dalla suddetta statistica risulta che a Pasqua esistevano nei seminari e collegi ecclesiastici 834 alunni o convittori; e 262 ne esistevano nei collegi secolari. I seminari e collegi ecclesiastici sono 22, compreso l'ospizio dei 100 preti, cioè il seminario romano, il pio, il vaticano, il francese, l'americano del Sud e l'americano del Nord, ed i collegi urbano di *Propaganda Fide*, germanico-ungarico, inglese, scozzese, grecoruteno, irlandese, belga, teutonico, polacco, capranicense, Pamphily, lombardo, e l'accademia ecclesiastica. Il seminario che conta più alunni è il romano, dove arrivano a 87: viene poi il pio che ne ha 66, indi il francese, dove sono 65. Il collegio di *Propaganda* è il più numeroso contando 142 alunni, ed il meno è il polacco recentemente aperto che ne conta soltanto sei. I 262 alunni o convittori dei collegi secolari erano distribuiti nel modo seguente: 45 al collegio dei nobili, 53 al nazareno, 40 al clementino, 37 al Ghislieri, 21 al Bandinelli, 6 al convitto dei canonici regolari lateranensi, 15 al convitto dei monaci benedettini e 45 in quello dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Vi sono poi la pia Casa degli orfani con 55 alunni, l'istituto dei sordo-muti con 27, l'ospizio di Tata Giovanni con 105 e quello dei Giovanetti a Vigna Pia 90.

I Conservatorii per fanciulle e donne sono 15 e gli educandati 47, che tutti insieme contavano 1,622 persone. Le religiose del Sacro Cuore hanno tre educandati con 188 fanciulle: il monastero del Bambino Gesù ne ha 42 e quello del Buon Pastore 66. Per le donne esistono in Roma 10 istituti di carità, che a Pasqua contenevano da 1,110 persone; di cui 430 nell'ospizio delle povere a Santa Maria degli Angeli, 43 nell'istituto delle sordo-mute, e 274 al conservatorio di S. Spirito.

Il numero dei vari istituti religiosi per gli uomini è di 61, e questi a Pasqua contenevano 2,833 individui, cioè 359 più che nel 1861. Il numero dei gesuiti era di 355, quello dei passionisti di 102: i minori osservanti e riformati erano 322, ed i cappuccini 213. Questi sono gli ordini che hanno in Roma maggior numero di religiosi. Gli ordini monastici sono quelli che contano meno religiosi.

I monasteri o le case delle religiose ascendono a 73, e a Pasqua contenevano 2,169 monache, le quali altre hanno la clausura ed altre no.

In un anno sono morti 52 religiosi e 49 religiose.

Ora riassumendo, troviamo che dalla Pasqua 1865 a quella del 1866, lo stato clericale contava 7,378 individui, compresi 30 cardinali, 36 vescovi e le monache; e lo stato civile ne contava 192,627, compresi 262 collegiali, 1,622 femmine nei conservatori ed educandati, 822 maschi negli istituti di carità e 1,110 femmine. E se a questa cifra aggiungiamo i militari, i detenuti, gli ebrei, e gli accattolici, abbiamo 210,701 individui che alla Pasqua del 1866 costituivano la totalità della popolazione.

Il Vicariato di Roma da moltissimo tempo suole pubblicare annualmente lo stato delle anime della nostra città. Infatti uno ne abbiamo sott'occhio fatto nel 1702, dal quale risulta che in quell'anno Roma contava 82 parrocchie e 123,131 abitanti, dei quali 71,661 maschi e 51,470 femmine. Vi erano 41 vescovi, 241 preti, 1,262 alunni di seminari e collegi, 3,820 religiosi e 2,084 religiose.

Nel secolo passato la maggiore popolazione di Roma fu nel 1794 che arrivò a 166,944.

Il sindaco di Firenze notifica che tutti gli inscritti sulle liste elettorali amministrative sono convocati pel dì 12 agosto corrente a ore 9 antimeridiane nelle località appresso indicate per eleggere dodici consiglieri comunali in sostituzione di quelli che escono o sono usciti di officio. Gli elettori di ciascuna pretura eleggeranno inoltre a forma del disposto della legge tre consiglieri provinciali.

I luoghi di riunione sono i seguenti:

I. — Santa Croce.

Sezione 1ª (dalla lettera A alla lettera C). Scuola comunale maschile in via Michelangiolo Buonarroti.

Sezione 2ª (D L). Cappella di San Carlo in via de'Malcontenti.

Sezione 3ª (M P). Chiesa di San Pierino in via San Sebastiano.

Sezione 4ª (Q Z). Locale nel convento di Santa Croce.

Sezione 5ª (*Suburbio*) (A Z). Cenacolo nel già convento di San Salvi.

II. — Santa Maria Novella.

Sezione 1ª (dalla lettera A alla lettera C). Scuola comunale femminile in via Santa Caterina.

Sezione 2ª (D L). Chiesa dei Pretoni in via San Gallo.

Sezione 3ª (M P). Chiesa di San Domenico in Borgognissanti.

Sezione 4ª (Q Z). Chiesa di San Giuliano in via Faenza.

Sezione 5ª (*Suburbio*) (A Z). Chiesa degli Scolopi al Pellegrino.

III. — Santo Spirito.

Sezione 1ª (dalla lettera A alla lettera C). Scuola comunale maschile in piazza di Cestello.

Sezione 2ª (D L). Chiesa di Santa Monaca in via Santa Monaca.

Sezione 3ª (M P.) Chiesa di Santa Maria del Tempi in via dei Bardi.

Sezione 4ª (Q Z). Chiesa di Santa Chiara in via dei Serragli.

Sezione 5ª (*Suburbio*) (A Z). Sala delle adunanze a San Francesco di Paola.

IV. — San Giovanni.

Sezione 1ª (dalla lettera A alla lettera C). Salone terreno del Palazzo Comunale.

Sezione 2ª (D L). Salone terreno del liceo Dante in via Parione nº 5.

Sezione 3ª (M P). Chiesa di San Carlo in via dei Calzaioli.

Sezione 4ª (Q Z). Chiesa di San Benedetto in piazza delle Pallottole.

Ogni elettore avente domicilio nel comune riceverà a cura del municipio un invito personale con indicazione della pretura e della sezione alle quali appartiene non che le schede per inscriverví i nomi dei candidati. Gl'inviti e le schede tanto per gli elettori che non hanno domicilio nel comune quanto per quelli ai quali non fossero pervenute entro il dì 8 agosto prossimo saranno depositate a loro disposizione nella segreteria municipale, *Divisione II*, *Sezione I*, con accesso dal Lung'Arno Acciajoli nº 22.

R. UNIVERSITÀ DI PISA.

Il sottoscritto in ordine ai Regi decreti del 6 e 14 giugno 1863 e 16 luglio 1865, rende noto che nella R. Università suddetta, nella prima metà del mese di settembre, sarà aperta una sessione di esami per coloro che aspirano ad essere abilitati all'ufficio di maestro delle scuole tecniche del primo grado, ed altra sessione di esami sarà pure aperta per gli aspiranti all'ufficio d'insegnante nelle due classi superiori e nelle tre inferiori del ginnasio.

Per essere ammessi ai detti esami gli aspiranti dovranno presentare al rettore della Università, dentro il prossimo mese di agosto, la relativa domanda accompagnata dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita, da cui risulti l'età di 25 anni compiti per gli aspiranti al magistero nelle classi superiori del ginnasio, e di 20 anni compiti per gli aspiranti al magistero nelle tre classi inferiori parimente del ginnasio, e nelle scuole tecniche di primo grado.

2. Attestato di buona condotta dato dal sindaco del comune di ultima dimora.

3. Attestato medico, debitamente legalizzato, da cui consti della capacità a sostenere le fatiche della scuola.

Oltre questi attestati comuni alle tre classi sunnominate, gli aspiranti all'ufficio di maestro nelle scuole tecniche di primo grado, aggiungeranno:

Un atto comprovante o che abbiano riportato la licenza liceale, ovvero quella dell'Istituto tecnico, o che sieno muniti della patente di maestro elementare del grado superiore, o che, con autorizzazione provvisoria, abbiano atteso non meno di un anno scolastico all'insegnamento di quelle materie per le quali aspirano a conseguire il diploma di abilitazione.

Gli aspiranti all'ufficio d'insegnante nelle classi inferiori ginnasiali, aggiungeranno:

Un atto comprovante o che abbiano riportata la licenza liceale, o che abbiano compiuto gli studi secondari classici, o che, con autorizzazione provvisoria, abbiano atteso non meno di un anno scolastico all'insegnamento delle materie per le quali aspirano a conseguire il diploma di abilitazione.

E finalmente gli aspiranti all'ufficio d'insegnante nelle classi superiori ginnasiali, aggiungeranno:

Un attestato vidimato dall'autorità scolastica della provincia di avere, con autorizzazione provvisoria, atteso non meno di due anni con lode in un pubblico instituto all'insegnamento delle materie per le quali aspirano a conseguire il diploma di abilitazione.

Pisa, il 23 luglio 1866.

Il Rettore
F. MAZZUOLI.

Ieri un ufficiale generale italiano s'incontrò a Cormons con un ufficiale generale austriaco per trattare dell'armistizio fra le due Potenze belligeranti al fine di dar luogo alle trattative di pace. Alcune difficoltà insorte nella conferenza impedirono che ieri l'armistizio potesse essere conchiuso.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 5.

Apertura delle Camere.

Il discorso reale dice: « Colla benedizione del Cielo la nazione seguì il mio appello alla sacra guerra per l'indipendenza della patria. Venne sparso molto nobile sangue prima che le bandiere prussiane abbiano potuto sventolare dai Carpazi al Reno. Le rendite esistenti furono sufficienti per provvedere a tutti i bisogni, eccettuate le forniture dei viveri per l'esercito. »

Il re spera che le spese fatte dal Governo prescindendo dalle forme costituzionali, saranno approvate dal Parlamento; il Governo doveva farle trattandosi di quistioni vitali per lo Stato.

S. M. ha fiducia che si ristabilirà l'accordo indispensabile fra la Camera ed il Governo e cesserà fra essi per sempre qualsiasi conflitto.

L'allargamento delle frontiere, la formazione dell'armata federale sotto la direzione della Prussia esigeranno nuove spese le quali saranno ripartite fra tutti i confederati.

Quanto prima verrà presentato un progetto di legge per la convocazione di una rappresentanza nazionale di tutti gli Stati confederati.

Vienna, 5.

Il barone di Brenner parte questa sera per Praga per concertare col barone di Werther il trattato definitivo di pace.

Berlino, 5.

S. M., rispondendo ad un indirizzo del municipio, disse che la Prussia sguainò la spada non solo per mantenere la propria indipendenza, ma anche per riorganizzare la Germania. Il primo scopo fu raggiunto; il secondo riuscirà coll'aiuto della benedizione divina. Tutto fa presagire un felice avvenire per la Prussia essendo prossima la conclusione di una pace onorevole e duratura.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali Pieri rappresenta: *Isabella Orsini.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *Prendendo moglie si fa giudizio.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 5 agosto 1866, ore 8 ant.

Barometro molto abbassato nel settentrione, e un poco alzato nel mezzogiorno della Penisola. Cielo qua e là sparso di nubi. L'Adriatico calmo; il Mediterraneo generalmente mosso.

Dominano venti del 3º e 4º quadrante. Stagione mal ferma; è probabile che i venti di libeccio agitino il Mediterraneo specialmente sulle coste settentrionali.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 6 Agosto 1866).

VALORI	Valore nominale	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		57 5/8	57 1/4	» »	» »	» »	» »	Livorno	8		
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 % » 1 aprile		40 1/2	40 »	» »	» »	» »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Roma	30		
Obb. del Tesoro 1849 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Bologna	30		
5 % p. 10								Ancona	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	1420	» »	» »	» »	» »	» »	Napoli	30		
Dette Banca Nazion.								Milano	30		
nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	» »	» »	» »	» »	1400	» »	Genova	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Venezia ef. g.	30		
Obblig. Tabacco .... » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Trieste	30		
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette con prelaz. 5 %								Vienna	30		
(Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30		
Obb. 5 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Francoforte	30		
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90		
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90		
Detto .... » 1 ott. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Londra	30		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30		
Az. SS. FF. Merid.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » »	505	375 »	372 »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Marsiglia	90		
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 75	21 70
Detto in sottoscriz.. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate ..... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena ..... » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci .... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	42 »	» »				

VALORI A PREMI	Fine corrente: Prezzo Lettera	Fine corrente: Prezzo Denaro	Fine corrente: Premio	Fine prossimo: Prezzo Lettera	Fine prossimo: Prezzo Denaro	Fine prossimo: Premio
5 % godimento 1º gennaio						
3 % » 1º settembre						
Azioni Strade Ferrate Livornesi						
Dette Meridionali						

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %

Il Sindaco ANGELO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO DI PIACENZA.

Vendita di beni demaniali autorizzata dalla legge 21 *agosto* 1862 *n°* 793 *e* 24 *novembre* 1864, *n°* 2006.

AVVISO D'ASTA.

Il pubblico è avvertito, che alle ore dodici meridiane di sabato 1° settembre prossimo venturo, in una delle sale degli uffizi della Direzione provinciale delle tasse e del demanio in Piacenza, alla presenza del signor direttore, in nome e nell'interesse della Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia, sarà proceduto ai pubblici incanti, mediante pubblica gara e col sistema dell'estinzione della candela vergine, per l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente degli stabili descritti ai numeri 1, 3, 6, 7, 9, 22 dell'elenco II, pubblicato nel giornale degli annunzi ufficiali della provincia di Piacenza del giorno 19 settembre 1863, n° 75, il quale elenco insieme ai relativi documenti trovasi depositato negli uffizi della direzione predetta.

Gli stabili che si pongono in vendita sono i seguenti:

NEL COMUNE DI ALSENO

1° lotto — Possessione La Brè, situata a Castelnovo Fogliani, comune di Alseno, composta di terreni aratori, alberati, vitati, prativi stabili ed artificiali, cortilizi, con fabbricato colonico e rustiche dipendenze, divisa in quattro corpi, e priva d'ogni sorta di scorte.

Confina: al primo corpo principale in cui è posto il fabbricato colonico; a settentrione, Verani Emilio e la strada ferrata; a levante, il duca Federico Fogliani; a mezzodì, la strada Emilia; a ponente, Verani Emilio, gli eredi del marchese Ferdinando Landi. Al secondo corpo: a settentrione, la strada Emilia; a levante il duca Fogliani; a mezzodì lo stesso; a ponente, gli eredi Landi. Al terzo corpo: a settentrione, Verani Emilio, il duca Fogliani; a levante, il duca Fogliani; a mezzodì, la ferrovia, il duca Fogliani, con piccolo campo che si interna; a ponente, Verani Emilio. Al quarto corpo: a settentrione, Verani Emilio, il duca Fogliani; a levante il duca stesso; a mezzodì, lo stesso e gli eredi Landi; a ponente, Verani Emilio e il duca Fogliani.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 96, sezione *G*; 71bis, 75c, 75a, 78 parte, 140, 141, 142, 143, 143bis, e 158 parte, sezione *H*. La sua estensione catastale è di ettari 55, 63, 44, pari a pertiche piacentine 730, 1.

2° lotto — Possessione Casalbino e podere Santa Maria, (parte della proprietà di Castelnovo Fogliani), situata in Castelnovo stesso comune di Alseno, composta di terreni aratori nudi, aratori vitati, prativo-stabili, cortilizi, boschivi-cedno-forti ed a castagni, con fabbricato colonico e rustiche dipendenze in Casalbino e casetta con oratorio soppresso in Santa Maria, divisa in due corpi e senza scorte.

Confina: al primo corpo che si compone pressochè della intera possessione e podere, a nord, Carlo Passera, il duca Federico Fogliani, gli eredi di Zucchi Paolo, la parrocchia di Castelnovo, Zucchi Giacomo, Santi Biagio, Zucchi Antonio e Giovanni; a sud, Passera Carlo, il duca Fogliani e Lazari Francesco; ad ovest, il duca Fogliani, Bertinelli Paolo, e la strada di Santa Maria, dopo cui un campo della possessione demaniale Ongina. Al secondo corpo, a nord ed est, Zucchi Paolo; a sud ed ovest, i beni del Beneficio di San Rocco.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 4, 6, 9, 10, 17, 58, 58*bis*, 507, 510, 511, 509, 505, 506, 502, 504, 508, 499, 498, 496, 497, 492, 515, sezione *F*. La sua estensione catastale è di ettari 38, 32, 73, o pertiche piacentine 502, 23.

3° lotto — Possessione La Panattiera (parte della tenuta del Moronasco) situata nei comuni di Alseno e Fiorenzola, composta di terreni aratori, vitati, prativi, stabili, irrigui ed artificiali, con fabbricato colonico e rustiche dipendenze in un sol corpo di terra, ma intermediante la strada nazionale Emilia, dotata di alcune scorte.

Confina: al nord, Balduzzi Bartolomeo, gli ospizi civili di Piacenza e la strada Emilia; ad est, gli ospizi predetti e Rovelli Giuseppe; a sud, la possessione Barbarossa; ad ovest, la possessione Càgrande, Colombarone, la strada Emilia e quella di Chiaravalle.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 1*bis*, 1*ter*, 29*a*, parte del 30*bis*, sezione *A*; 1, 2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, sezione I del comune di Alseno; 313, 314, 315, 317, sezione *F* del comune di Fiorenzola. La sua estensione catastale è di ettari 47, 06, 55, o pertiche piacentine 617, 15.

4° lotto — Possessione Barbarossa e Casanova (parte della tenuta di Moronasco), situata nel comune di Alseno, composta di terreni aratori-nudi, aratori-alberati, vitati, prativi, stabili-irrigui, boschivi-cedui, con fabbricati colonici, rustiche dipendenze e casa da inquilini, in un solo corpo di terra, dotata di diverse scorte.

Confinano: al nord, la possessione Panattiera, Rovelli Giuseppe, gli eredi Landi; ad est, l'arcipretura di Alseno, le possessioni Casello, Pastorella e Ponticelli; al sud, la stessa possessione; ad ovest, la possessione Càgrande.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 2, 3, 4, 5, 6, 6*bis*, 7, 8, 20, 23, 24, 25, 29*b*, 27 e parte dei numeri 28 e 30*bis*, sezione *A*. La sua estensione catastale è di ettari 62, 91, 73, ossiano pertiche piacentine 825, 16.

5° lotto — Possessione Casello Pastorella e Ponticelli (parte della tenuta del Moronasco) situata nel comune di Alseno, composta di terreni aratorii-nudi, aratorii-alberati, vitati, prati stabili irrigui, prati artificiali, gerbidi pascolivi e boschivi, ceduoforti, con tre fabbricati rustici, in un solo corpo di terra.

Confina: a nord la strada di Fiorenzola, l'arcipretura d'Alseno, il duca Fogliani e Piatti Margherita; ad est, il duca Fogliani, la strada privata di Prato Valenti, Piatti Margherita e la possessione Prato Valente; al sud, la proprietà Prato Valente; ad ovest, la possessione Càgrande, la possessione Barbarossa e Canova.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 29 *c*, 29 *d*, 29 *e*, 160, 164, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 193, 191, 195, e parte dei numeri 29*ter* e 30*bis*, sezione *A*. La sua estensione è di ettari 108, 61, 46, ossiano pertiche 1425.

6° Lotto — Possessione Tessinigolo di sotto (parte della proprietà del Tessinigolo), situata nei comuni di Alseno e Fiorenzola, composta di terreni aratorii-nudi e vitati, prativi irrigui, con fabbricato colonico, divisa in due corpi di terreno.

Confina il primo corpo, su cui trovasi il fabbricato, al nord la strada di Tessinigolo, il canonicato di Vigolo Marchese: ad est il canale di Chiaravalle, gli eredi Illica Giuseppe; al sud gli eredi Illica e Cerghini Bartolomeo; ad ovest, la stradella di Tessinigolo. Al secondo corpo confinano gli eredi Moy Francesco e gli ospizi di Fiorenzola; d est il canonicato di Vigolo Marchese, la contessa Antonietta Susani; al sud la possessione Tessinigolo sopra; ad ovest la possessione stessa e gli eredi Moy.

È distinta in catasto coi numeri di mappa 221, 223, 224, 225, 226, sezione A del comune di Alseno; 103, 109, 110, 134, 135, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, e parte del numero 111, sezione G, comune di Fiorenzola. La sua estensione catastale è di ettari 33 37 14, pari a pertiche 437 22.

L'asta sarà aperta sui prezzi d'estimo seguenti, rispettivamente ridotti del 15 per cento, giusta il decreto ministeriale 28 dicembre 1865, e così:

1° Lotto La Brè	Prezzi di stima	76,102 60	Prezzi ridotti	64,687 21
2° Lotto Casalbino . . .	»	14,294 60	»	12,150 41
3° Lotto Panattiera . . .	»	49,156 20	»	41,782 77
4° Lotto Barbarossa . . .	»	62,508 80	»	53,132 48
5° Lotto Casello Pastorella	»	70,053 40	»	59,545 39
6° Lotto Tessinigolo . .	»	30,934 »	»	26,293 90

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di quella stabilita secondo i diversi casi dell'articolo 59 del regio decreto 14 settembre 1862, n° 812.

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti, far constare a chi presiede i medesimi, di avere depositato alla Cassa del ricevitore demaniale di Piacenza, in danaro od in titoli di rendita pubblica una somma corrispondente al decimo del valore sopra cui cade l'asta dei lotti pei quali intendono far partito.

Il deliberatario all'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se per il pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate portata dall'articolo 14 del capitolato generale, parte seconda: oppure se adotti il riparto in rate determinate dal successivo articolo 15.

La vendita dei suddescritti stabili è vincolata alla osservanza di tutte le altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, che sarà lecito a chiunque di esaminare negli uffizi della Direzione provinciale delle tasse e del demanio sovradetta.

Si dichiara che in caso di deserzione del presente esperimento, non si farà luogo a ripetizione d'incanto.

Piacenza, 27 luglio 1866.

I notai della prefata Direzione provinciale delle tasse e del demanio
2038 Dottori GUASTONI e SALVETTI.

SOCIETÀ
DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

Sezione Centrale Toscana

Il sottoscritto rende noto che la Commissione mista del Consiglio d'Amministrazione della Società, considerando che le trattative col R. Governo per una sistemazione degl'interessi sociali, nelle quali consisterà la parte più importante delle comunicazioni da farsi agli azionisti, non sono state, contro ogni previsione, potute ancora condurre a termine nella sua adunanza del 3 andante, ha deliberato di prorogare l'adunanza generale degli azionisti, intimata per il 9 corrente, al 23 detto, confidando che entro tale epoca i negoziati, già prossimi ad essere conclusi, avranno ricevuto la sanzione delle parti.

Siena, li 4 agosto 1866.

Il Segretario gerente
2055 **P. Bandini.**

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE ROMANE

— SEZIONE *Nord* —

Facendo seguito all'avviso del dì 4 del corrente, con cui fu reso noto che la Commissione mista di questa Società, per le ragioni ivi esposte, prorogò dal dì 9 al dì 23 del corrente l'adunanza generale già intimata pel primo di detti giorni, si avvertono i signori Azionisti che, ferme restando le cose stabilite in proposito di detta adunanza nel regolamento del 20 luglio p. p., i termini pel deposito e successivo ritiro delle cartelle di azioni restano modificati nel modo seguente:

I depositi saranno ricevuti dalla Cassa generale in Firenze nelle ore d'uffizio dal dì 17 fino alle ore 2 pomeridiane del dì 21 del corrente agosto;

dalla Cassa della Sezione *Centrale Toscana* in Siena dalle ore 11 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane nei giorni suddetti;

dai signori Rodocanacchi F[i] e C[i] agenti in Livorno, nei giorni 20 e 21 dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Le restituzione si farà dalla Cassa in Firenze dopo l'adunanza stessa, finchè l'ora lo permetta, e tanto da questa Cassa come da quella di Siena, e dai suddetti agenti in Livorno nei giorni 24 e 25 agosto corrente.

Firenze, 6 agosto 1866.

Il Direttore degli Affari Sociali
2057 **G. Morandini.**

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 31° *dell'anno* 1866 2054

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei Ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	279	279	47,494 47	35,422 63
Depositi diversi	27	47	24,165 45	78,380 79
Casse affiliate: di 1ª classe in conto corrente	»	»	25,000 »	780 91
Casse affiliate: di 2ª classe idem	»	»	3,250 »	10,000 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme . . .	»	»	99,909 92	124,584 33

STAZIONE DI CURA A RECOARO, (Provincia di Vicenza, nel Veneto) — a tre ore dalla stazione delle Tavernelle ed a quattro da Vicenza che stanno sulla via ferrata Venezia-Verona.

Le acque minerali, **acidulo-salino-ferruginose**, che qui si bevono da fonti diverse, già celebri in tutta Italia, sono specialmente indicate nei vomiti, entero-gastralgie, dispepsie, diarree croniche, ingorghi al fegato ed alla milza, emorroidi, anemia, clorosi, palpitazione di cuore, disordini mestruali, ed altre molte affezioni di lento decorso e ribelli, specialmente dei visceri addominali.

Recoaro giace in una posizione incantevole, nella valle dell'Agno, gode di estate, di fresco ed ottimo clima, svariate ombrose ed amenissime passeggiate, zolle di terra e piante e boschetti d'un verde sorprendente, bellissimo, poggi, vedute e cascate d'acqua pittoresche, acque dolci eccellenti, ufficio postale, stazione telegrafica ecc.; e il forestiere vi trova tutti i conforti della vita, ottimi alberghi con tavola rotonda e a modici prezzi, alloggi privati, buoni caffè e trattorie, ecc.

Si annuncia poi, a norma dei forestieri, che anche in quest'anno sono aperti regolarmente, come sempre, e lo saranno per tutto il mese di settembre, lo stabilimento di cura e le altre fonti, sventolando la bandiera nazionale, ed essendo libere le strade, specialmente dal lato di Vicenza, Padova, Rovigo e Ferrara.

Recoaro, 30 luglio 1866. 2028

2046 AVVISO.

La mattina del 20 agosto andante sarà proceduto avanti la porta esterna del palazzo pretorio della città di Piombino alla vendita volontaria al maggiore e migliore offerente di una casa di spettanza dei minori figli del fu Felice Capecchi posta in via Borgo la Noce in detta città composta di n° 20 stanze, e pel prezzo di lire cinquemila settecento ottantanove e cent. 40; il tutto a forma del bando del dì due agosto detto.

Dalla cancelleria della pretura Piombino, li 2 agosto 1866.

TITO TEGHINI, canc.

ESTRATTO DI BANDO

Alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale civile e correzionale di Livorno la mattina del dì diciotto settembre 1866 a ore undici sarà proceduto alla vendita per mezzo d'incanto di un appezzamento di terreno posto in Livorno sulla via del Fagiano con casa interna e con fabbricato sulla contigua via dell'Origine nella casa segnata di n° 22, quali beni spettanti ad Antonio del fu Francesco Setti possidente domiciliato in Livorno saranno a di lui pregiudizio espropriati alle istanze dei signori Giulio Cesare, Costantino, ed Ubaldo di Antonio Liccioli, benestanti domiciliati a Siena, e di Antonio del fu Niccolò Liccioli impiegato domiciliato a Terni. L'incanto sarà aperto sul valore di stima di italiane lire seimila novecento assegnato dal perito Francesco Bani colla sua relazione del dì 12 aprile 1866 che unitamente al bando di vendita esistono nella cancelleria di detto tribunale e possono essere esaminati dagli attendenti.

Livorno, li 24 luglio 1866.

1975 Dott. TITO LUCHERINI.

2051 VENDITA VOLONTARIA.

Attesa la inutilità dei primi incanti sperimentati in Montepulciano nell'ufficio del notaro sottoscritto il diciannove luglio perduto per la vendita del podere denominato *Palazzo Bandino* situato nella comunità di Chianciano, spettante agli eredi minorenni del fu Francesco Valeriani, saranno questi ripetuti, col ribasso del cinque per cento sul prezzo di stima, la mattina del ventitrè agosto corrente a ore 11.

Ser INNOCENZO BRUGI-MANZI.

2056 AVVISO.

Il sottoscritto avendo aperto un magazzino di compra e vendita di mobilia e altri generi, in via Reale nello stabile di n° 31 fa noto al pubblico che tutti gli oggetti esistenti in detto magazzino sono di sua esclusiva proprietà e che non riconosce nessuna operazione fatta da chicchessia in nome suo.

Livorno, 3 agosto 1866.

GIO. BIAGETTI.

FIRENZE. — Tip. EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.